



DOCUMENTO 2

Criteria di valutazione degli studenti per gli scrutini finali e l'ammissione all'Esame di Stato

(deliberato dal Collegio docenti in data 10/10/2023_ del.54/2023)

Premessa

D.P.R. 122/2009 Art. 4

5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, **una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.** La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro il 31 agosto dell'anno di riferimento, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Il Collegio dei Docenti delibera quanto segue:

1. Il Consiglio di Classe, in piena autonomia decisionale, prima dell'approvazione dei voti proposti, dovrà esaminare caso per caso il rendimento degli alunni sulla base delle motivazioni espresse dai singoli docenti, al fine di giungere a una valutazione collegiale che coinvolga la responsabilità e il giudizio di ogni docente, in un'ottica - non soltanto legata alle singole discipline - che dia dell'allievo una valutazione globale.
2. La valutazione finale dovrà tener conto, oltre che del giudizio complessivo e delle valutazioni periodiche, dei seguenti aspetti:



-
- Conseguimento degli obiettivi minimi stabiliti in sede di programmazione, nonché il raggiungimento, per lo meno a livello base, delle competenze relative ai vari assi culturali.
- Per gli alunni che hanno conseguito risultati di eccellenza o comunque superiori agli obiettivi minimi, il Consiglio di Classe dovrà evidenziare il profitto con una valutazione adeguata.
- Verifica delle effettive possibilità di recupero da parte dello studente, con riferimento non solo alla sua situazione personale, ma anche alla concreta offerta ed opportunità di recupero che la scuola è tenuta a programmare.
- 3.** Nella valutazione finale si dovrà tenere conto della frequenza assidua (art. 2 e 14 del DPR 122/09 e C.M. 20 del 4/03/11) e della partecipazione attiva alla vita della scuola (vedi O.M. 330/97), nonché di eventuali fattori extra scolastici che hanno inciso sul rendimento dell'alunno.
- 4.** Nello scrutinio finale il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il pentamestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato, ai sensi dell'art. 14, c.7 del DPR 122/09 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5.** La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative al percorso di sostegno e agli interventi di recupero stabiliti a livello dipartimentale precedentemente effettuati.
- Lo scrutinio finale può quindi concludersi con le seguenti decisioni:
- promozione o ammissione alla classe successiva con valutazione non inferiore a 6/10:
 - in ogni disciplina di studio, anche a seguito degli interventi di recupero;
 - nel comportamento.
 - non promozione o non ammissione alla classe successiva nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione, per l'impossibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico.



- sospensione del giudizio con dettagliata informazione alle famiglie sui tempi e le modalità del recupero e delle verifiche da svolgere.

Il Consiglio di Classe in questo caso tiene conto della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

6. Nel caso di sospensione del giudizio finale vengono svolti i seguenti interventi:

- a.** Il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.
- b.** Sul Registro Elettronico viene riportata solo l'indicazione della "sospensione del giudizio" e deve essere data, per iscritto, tempestiva comunicazione alle famiglie circa le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando, oltre alle carenze specifiche rilevate, il voto proposto nelle discipline nelle quali lo studente non ha raggiunto la sufficienza, gli interventi didattici finalizzati al recupero, modalità e tempi delle relative verifiche.
- c.** In un giorno stabilito, immediatamente dopo la fine degli scrutini, i docenti incontreranno famiglie e studenti per fornire indicazioni sul lavoro che lo studente dovrà svolgere nel periodo estivo al fine del recupero.
- d.** Per le discipline per le quali è stato sospeso il giudizio sono previste, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, verifiche scritte o scritto/grafiche e/o orali, con la presenza dei docenti del Consiglio di Classe e la trascrizione degli argomenti del colloquio.
- e.** Il Consiglio di Classe, alla luce di tali verifiche effettuate dopo la sospensione del giudizio, delibera l'integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva, tenuto conto dei risultati conseguiti non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche sulla base dell'intero percorso dell'attività di recupero.
- f.** La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al Consiglio di Classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale.
- g.** Ai componenti il Consiglio di Classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione è assicurato il rimborso delle spese per partecipare alle operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale.



- h. Ai docenti nominati fino al termine delle lezioni è conferito un incarico per le operazioni di integrazione dello scrutinio.
- i. In caso di assenza di un componente, il Dirigente Scolastico procede alla nomina di un altro docente della stessa disciplina, nel rispetto delle normative vigenti.
7. Pur nel totale rispetto della competenza ed autonomia dei singoli Consigli di classe, il Collegio propone quali parametri-guida ai fini della omogeneizzazione e comparabilità degli esiti decisionali, le seguenti indicazioni quantitative:
- a. **non promozione tendenziale già in sede di scrutinio finale:**
- nel caso di **quattro discipline insufficienti** o nel caso di **tre discipline insufficienti, di cui due gravemente insufficienti, in quanto le carenze evidenziate non consentirebbero il recupero entro lo scrutinio differito.**
- b. **sospensione del giudizio per al massimo due materie, in modo da rendere fattibile un serio percorso di recupero estivo.**
- In tutti i casi si sottolinea la necessità di motivazione individuale per tutte le decisioni di non promozione o sospensione, con deliberazione debitamente verbalizzata.
8. Ammissione agli Esami di Stato

Fatte salve le eventuali integrazioni/modifiche conseguenti a nuove disposizioni ministeriali, alla data attuale si fa riferimento alla O.M. 205 del 11/03/2019 che prevede:

- Sono ammessi agli Esami di Stato gli alunni che nello scrutinio finale consegua una valutazione non inferiore a 6 decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, secondo l'Ordinamento vigente, nonché un voto di comportamento non inferiore a 6 decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, o il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (punto 2.7 del d.P.R. n. 751 del 1985);

L'ammissione è altresì subordinata:

- alla frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, co. 7, del d.P.R. n. 122 del 2009;



- alla partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione;
 - allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 9.** In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica/attività alternativa limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'art.15 del D.lgs 62/2017 _ Allegato A.
- 10.** Per la valutazione di alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, ciascun Consiglio di Classe terrà conto della situazione specifica e del PDP/PEI che riguarda il singolo alunno, nonché delle modalità di valutazione che, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati, sono esplicitate nel piano educativo individualizzato.

Per il corrente anno scolastico 2023-2024, le indicazioni circa la valutazione degli studenti, **che potranno essere oggetto di integrazioni/modifiche in base ad eventuali nuove disposizioni normative**, devono intendersi integrate dai seguenti criteri:

- concorreranno, in sede di scrutinio intermedio e finale, nella determinazione della valutazione anche l'impegno e la partecipazione al dialogo educativo, con specifico riferimento allo studio e al recupero di carenze pregresse;
- saranno altresì tenuti in considerazione l'impegno e la frequenza alle attività scolastiche complessivamente intese, anche con riferimento, ove ricorra il caso, alle eventuali attività extracurricolari.